

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6828 del 27/11/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "GARISELLI SCAVI S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di Casalgrande in Via Canaletta, per adeguamento al D.M. 127/2024 e modifiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7087 del 27/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.14387/2025

D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "GARISELLI SCAVI S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di Casalgrande in Via Canaletta, per adeguamento al D.M. 127/2024 e modifiche.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta GARISELLI SCAVI S.R.L., a seguito di acquisizione dell'impianto di gestione rifiuti in Via Canaletta in comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia con voltura a proprio favore con atto n. DET-AMB-2022-6492 del 19/12/2022 e successivo n. DET-AMB-2023-158 del 13/01/2023, è intestataria degli atti autorizzativi AUA n. DET-AMB-2018-4749 del 18/09/2018, aggiornato con n. DET-AMB-2018-6739 del 21/12/2018, precedentemente intestati alla ditta RAVAZZINI S.R.L., e pertanto la ditta GARISELLI SCAVI S.R.L., svolge nel citato impianto l'attività di recupero secondo.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006", che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta **GARISELLI SCAVI S.R.L.**, con sede legale in Via Raffaello n. 7 in comune di Castellarano ed impianto in Via Canaletta in comune di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, presentata per l'adeguamento al D.M. 28 giugno 2024 n.127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5) e per altre modifiche, acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/69984 del 14/04/2025.

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta e acquisite ai protocolli di Arpae ai n. 132169 del 22/07/2025 e n. 171531 del 29/09/2025, a seguito di richieste ARPAE recanti prot. n. 111085 del 19/06/2025 e n. 154930 del 01/09/2025, consistenti nell'aggiornamento della planimetria di riferimento dell'impianto ai sensi del D.M. 127/24, nelle modalità operative di gestione rifiuti in adempimento al DM 127/2024 ed altre modifiche, negli aspetti relativi agli scarichi idrici, allegando tutta la relativa documentazione necessaria.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/69984 del 14/04/2025 e successive integrazioni, protocolli n.111085 del 19/06/2025 e n. 154930 del 01/09/2025, si indica la prosecuzione per: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06; e comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001), altresì indicando modifiche nella gestione rifiuti, e variazioni e interventi inerenti i sistemi di trattamento per la matrice scarichi.

Precisato che l'istanza si configura come una modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale, procedendo quindi a nuovo atto completo, intestato alla ditta GARISELLI SCAVI S.R.L., inclusivo del titolo "Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato art.216 del D.Lgs.152/2006" per l'adeguamento al DM 127/2024 e le altre modifiche nell'attività di gestione rifiuti, del titolo abilitativo in materia di scarichi, e Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e Comunicazione relativa all'impatto acustico, e procedendo altresì a sostituire precedenti atti intestati ad altra ditta (RAVAZZINI S.R.L.) e poi volturati a GARISELLI SCAVI S.R.L.

Richiamata la relazione tecnica del Servizio Territoriale di questa Arpae, acquisita al protocollo n. 173964 del 02/10/2025.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n.4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- La LR n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- Nota del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE) del 6 giugno 2023 prot. 91980, in risposta a interpellato ambientale avanzato dalla Provincia di Trento, inerente alcuni chiarimenti applicativi sul DM 127/2024.

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**GARISELLI SCAVI S.R.L.**" ubicato nel Comune di **Casalgrande - Via Canaletta** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rifiuti	Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 di cui al D. Lgs.152/2006 e D.M. n. 127/2024
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06, DGR 286/2005 e DGR 1860/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2. che le condizioni e prescrizioni da rispettare da parte della ditta, fatto salvo quanto disposto al seguente punto 5, sono indicate negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, di seguito riportati:
 - Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
 - Allegato 2 - Scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06, DGR 286/2005 e DGR 1860/2006;

- Allegato 3 – Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 di cui al D. Lgs.152/2006;
 - Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico;
3. la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente;
 4. di stabilire che il presente atto sostituisce i precedenti atti n. DET-AMB-2018-4749 del 18/09/2018, aggiornato con n. DET-AMB-2018-6739 del 21/12/2018, precedentemente intestati alla ditta RAVAZZINI S.R.L. e successiva voltura a favore della ditta GARISELLI SCAVI S.R.L. con atto n. DET-AMB-2022-6492 del 19/12/2022 e n. DET-AMB-2023-158 del 13/01/2023;
 5. di disporre che a seguito del presente atto di AUA rimane attribuito il numero **27** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
 6. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti ai sensi del DM 127/2024, è denominata "IMPIANTO VIA CANALETTA DI CASALGRANDE (RE)" acquisita al protocollo n. 132169 del 22/07/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
 7. di dare atto che la tavola di riferimento per gli scarichi idrici, è denominata "PLANIMETRIA ACQUE" acquisita al protocollo n. 171531 del 29/09/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;
 8. di ricordare che la ditta è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni delle norme del D.M 05/02/1998 e del D.M. 127/2024;
 9. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, nulla osta, concessioni, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, ed altri atti, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 10. di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
 11. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
 12. di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, comprese le modifiche all'Allegato 2 per le quali occorre unitamente presentare aggiornata comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
 13. di trasmettere la presente autorizzazione alla Ditta interessata, e a scopo informativo, per conoscenza allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata, per l'invio al Comune di Casalgrande ed AUSL;
 14. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;

15. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**GARISELLI SCAVI S.R.L**" è autorizzata svolgere l'attività di recupero rifiuti inerti negli impianti ubicati in Comune di **Casalgrande – Via Canaletta n.20**, Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazion e (mg/Nmc)	NOTE
E1	MOTORE DIESEL IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI DA 115 kW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
ED	MOVIMENTAZIONE, FRANTUMAZIONE E STOCCAGGIO INERTI	EMISSIONI DIFFUSE					

1) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure individuate ai fini del contenimento delle emissioni diffuse di polveri ovvero:

- umidificazione del materiale nelle operazioni di carico, scarico e trasporto;
- umidificazione, se necessario del materiale da frantumare;
- utilizzo di pala a velocità ridotta;
- impedire la formazione di crosta sulla superficie esposta dei cumuli di stoccaggio;
- bagnatura periodica delle vie di transito specialmente durante la stagione estiva e/o i periodi siccitosi;
- transito dei mezzi a velocità ridotta;
- utilizzo di mezzi d'opera e camion con emissioni conformi alle specifiche rispettive regolamentazioni.
- utilizzo di mezzi telonati per la copertura del carico;

2) In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità di eventuali monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

3) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/69984 del 14/04/2025 e successive integrazioni.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06, DGR 286/2005 e DGR 1860/2006

La ditta svolge l'attività di trattamento di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, cave e da industrie ceramiche, che vengono disposti in cumuli su una pavimentazione in stabilizzato.

Dall'area dell'impianto in stabilizzato, avente una superficie totale pari a 17.420 m², e destinata allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e al deposito dei materiali prodotti, si originano acque reflue di dilavamento che, tramite due canalette perimetrali, vengono convogliate ad una vasca scoperta in cemento di raccolta e decantazione, con funzionamento in continuo, del volume pari a circa 100 m³ e parzialmente fuori terra. Tale vasca è dotata di un pescaggio, con pompa posizionata all'esterno, che alimenta un impianto di distribuzione e nebulizzazione per il riutilizzo delle acque, per la bagnatura dell'area e dei rifiuti durante la lavorazione ed è dotata di tubazione di scarico e pozzetto di ispezione e prelievo.

Secondo quanto dichiarato dalla ditta, lo scarico avrà carattere di emergenza e saltuarietà in quanto le acque sono destinate all'utilizzo ed i solidi che depositati nella vasca di decantazione sono estratti periodicamente e inviati a smaltimento.

Il punto di scarico è denominato SE1 nella planimetria di riferimento scarichi e recapita in un fosso interpodereale adducente al fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Stante che la vasca di raccolta e decantazione, costituisce un impianto di trattamento in continuo per le acque reflue di dilavamento, non devono essere presenti valvole di chiusura sulle tubazioni di ingresso delle acque nella stessa.
3. La ditta deve comunicare ad ARPAE, entro 60 giorni dal presente atto, l'avvenuto completamento degli interventi inerenti la rifunionalizzazione della vasca di trattamento reflui e manufatti/attrezzature a servizio, unendo collaudo funzionale a firma di tecnico abilitato.
4. Lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06.
5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
6. Il punto individuato per il controllo dello scarico, deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
7. Deve essere effettuato annualmente un autocontrollo sulle acque reflue scaricate tramite un campione medio-composito nell'arco di tre ore, o per la durata dello scarico se inferiore alle tre ore, per la ricerca dei seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali.
8. Per i campioni prelevati deve essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
9. I rapporti di prova delle analisi ed i verbali di campionamento devono essere conservati presso l'impianto e essere messi a disposizione degli agenti accertatori.
10. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sulla vasca di decantazione.
11. I controlli e gli interventi di manutenzione effettuati devono essere conservati presso l'impianto e essere messi a disposizione degli organi di controllo.
12. I rifiuti, derivanti dagli interventi di manutenzione e controllo, devono essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.

13. In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale.
14. Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.

Allegato 3 – Recupero rifiuti ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/2006 e del D.M. 127/2024

Ditta **GARISELLI SCAVI S.R.L.**
Impianto: Casalgrande – Via Canaletta

Registro Provinciale Recuperatori n. **27**

L’istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell’art.216 per l’adeguamento dell’attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, denominata “IMPIANTO VIA CANALETTA DI CASALGRANDE (RE)” acquisita al protocollo n. 132169 del 22/07/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante e prevede l’effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La Ditta svolge attività di gestione rifiuti ed anche attività in ambito di movimento terra e scavi, per la realizzazione di opere edili.

Il sito produttivo occupa una estensione di 17.420 mq interamente ghiajata, con sottofondo compatto di 30-40 cm di spessore e con recinzione atta a impedire l’accesso di estranei.

La ditta esercita attività di recupero con operazione R5 “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche” di rifiuti non pericolosi. Rispetto alla precedente gestione rifiuti rimangono invariati i quantitativi complessivi di rifiuti annualmente oggetto di recupero R5, pari a 75.495 tonnellate, mentre i quantitativi complessivi di rifiuti in stoccaggio istantaneo diminuiscono da 26.570 tonnellate complessive a 25.120 tonnellate complessive.

La ditta inoltre indica le seguenti modifiche:

- rinuncia al trattamento dei rifiuti identificati dai codici EER 100299,101203, 161102, e dei rifiuti i 161104 e 170802 in quanto non previsti dal D.M. 127/2024;
- introduce il trattamento dei rifiuti identificati dai codici EER 170302 “*miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*” e 170504 “*terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503*” per il recupero ai sensi del DM n.127/2024;
- inserisce il codice EER 170504, di cui al punto 7.31-bis del D.M. 05/02/1998 per il recupero ai sensi del DM n.127/2024.
- rispetto ad ogni singolo codice EER, ridistribuisce i corrispondenti quantitativi di rifiuti trattati annualmente, altresì accorpa per lo stoccaggio istantaneo R13 funzionale i quantitativi per singolo codice EER che erano precedentemente singolarmente distinti .

I rifiuti (EER) oggetto di recupero sono ricompresi nelle seguenti tipologie dell’Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:

- tipologia 7.1 “*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto*”;
- tipologia 7.2 “*rifiuti di rocce da cave autorizzate*”;
- tipologia 7.4 “*sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa*”;
- tipologia 7.6 “*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo*”;
- tipologie 7.31 bis “*terre e rocce da scavo*”.

L’operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio istantaneo funzionale (R13) all’attività R5, funzionale ad esclusivo servizio dell’attività (R5).

La quantità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a 301 tonnellate al giorno.

L’impianto di frantumazione è di tipo idraulico cingolato marca BENATI –BEN 3.20 BHS 95Hp.

L'attività della ditta si svolge per 220 giorni all'anno, in 5 giorni a settimana, per 8 ore al giorno. Il ciclo di lavorazione della Ditta consiste essenzialmente nella gestione dell'impianto per la lavorazione, con selezione e frantumazione, di materiali inerti con produzione di aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

Le aree dove vengono posizionati i rifiuti lavorati conformemente al D.M. 127/2024 sono distinte in:

- AREA 1- area di ingresso ed accettazione dei rifiuti;
- AREA 2 - messa in riserva R13 dei rifiuti da avviare al recupero R5 in cumuli (Tipologia 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.31 bis EX DM 05/02/1998);
 - AREA 2a: vasca in cemento con i rifiuti in fase di attesa di classificazione e sottoposti a controlli supplementari anche analitici per definirne con certezza l'ammissibilità;
- AREA 3 - frantoio per recupero R5 rifiuti inerti;
- AREA 4 - deposito lotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- AREA 5 - cassoni per rifiuti generati dal trattamento inerti (deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività) quali metalli ferrosi (190202), legno (190207), gomma e plastica (190204) e altri rifiuti (191212);
- AREA 6 - area movimentazione (piazzale);
- AREA 7 - area uffici tramite unità mobile;
- AREA 8 - parcheggi;
- AREA 9 - pesa;
- AREA 11 - vasca (decantazione e trattamento acque);
- AREA 12 - magazzino di attrezzature e materiali edili non riguardanti l'attività di trattamento rifiuti. In tale area non ci sono strutture permanenti, ma deposito di materie prime per l'edilizia separate da una catena dall'area di gestione rifiuti.

La ditta sulla base del D.M. 127/2024 ha indicato che il procedimento di verifica, accettazione, lavorazione e cessazione della qualifica dei rifiuti ai sensi del DM 127/2024 è organizzato come di seguito esposto.

Nello specifico, la procedura di verifica dei rifiuti in ingresso (area 1 in planimetria) prevede, in sintesi, l'esame della documentazione dei rifiuti in ingresso e il loro controllo visivo per verificare la conformità, effettuazione di controlli supplementari anche analitici (in questo caso i rifiuti sono posizionati in area 2a) se necessari, e accettazione o respingimento del carico. I rifiuti accettati vengono pesati e registrati, quindi posti in cumuli omogenei di forma quadrangolare (area 2 in planimetria) separati in funzione codice EER differente con paratie mobili, e in aree delimitate con jersey in cemento di altezza pari a 3 metri. Durante questa fase vengono rimosse le componenti estranee (ferro, legno, plastica ecc..) e inserite in appositi cassoni posizionati in area 5.

Il processo di trattamento con operazione R5, come indicato nell'Allegato 1 del DM 127/2024, consiste nelle seguenti fasi:

- separazione frazioni metalliche;
- frantumazione;
- vagliatura granulometrica.

Il rifiuto dal cumulo di stoccaggio viene spostato tramite l'uso di pala gommata in prossimità del frantumatore e si eliminano manualmente, tramite ausilio di pala gommata, le altre frazioni indesiderate.

Durante la frantumazione, tramite appositi ugelli, il rifiuto in trattamento viene umidificato al fine di ridurre la formazione e dispersione di polveri; l'acqua utilizzata per questo processo proviene dalla vasca di decantazione e chiarificazione delle acque, dotata di postazione per il prelievo dei campioni da avviare alle analisi di laboratorio.

I rifiuti trattati vengono quindi spostati nell'area 4 (indicata in planimetria come "area di deposito lotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto"). La ditta dichiara che tali rifiuti non verranno spostati durante le

verifiche analitiche di conformità al DM 127/2024, ma lo stato di avanzamento di tali verifiche sarà identificato da apposita cartellonistica così predisposta:

- lotto in produzione;
- lotto in attesa di test di cessione e analisi;
- lotto che ha cessato la qualifica di rifiuto con nome del prodotto generato;
- lotto non conforme.

A seguito del trattamento con impianto di frantumazione ogni lotto di aggregato recuperato è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³ e un lotto viene prodotto all'incirca ogni 15 giorni lavorativi. Sui lotti di aggregato recuperato viene prelevato un campione con esecuzione di:

- analisi sul campione di aggregato recuperato, con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui è destinato il lotto;
- test di cessione con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 3 del DM 127/2024, secondo le metodiche della norma UNI 10802 per valutare la compatibilità ambientale del prodotto.

I lotti saranno quindi sottoposti alle verifiche previste per la determinazione delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato, secondo le specifiche di cui Tabella 4, Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024. I campioni prelevati sono conservati presso l'impianto di produzione per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

L'azienda attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di Aggregato recuperato conforme all'Allegato 1 del DM 127/2024, destinato agli usi previsti nell'Allegato 2 del DM 127/2024 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000.

La ditta precisa che sarà in grado di attuare le procedure gestionali e di operare conformemente al DM 127/2024 con la configurazione impiantistica predisposta a partire dal 30 settembre 2025.

Prescrizioni

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 deve essere costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
3. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta deve predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
4. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
6. I materiali derivanti dal recupero R5 dei rifiuti individuati dal codice EER 170504 potranno essere destinati agli scopi specifici di cui all'Allegato 2 del D.M. 127/2024 lettera a) (realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate) esclusivamente tramite operazione R10 autorizzata, oltre all'operazione R5, e comunque per scopi specifici di cui D.M.127/2024 e non contrari a quelli ammessi al punto 7.31-bis.3 del DM 05/02/1998.
7. La quantità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) non deve superare le 301 tonnellate giornaliere.
8. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti denominata "IMPIANTO VIA CANALETTA DI CASALGRANDE (RE)" e acquisita al protocollo n. 132169 del 22/07/2025.

9. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distintamente individuate e ben indicate con opportuna cartellonistica.
10. I rifiuti in ingresso, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte, i rifiuti lavorati in attesa di certificazione/dichiarazione e i materiali prodotti (EoW) dalle operazioni di recupero, ed eventuali lotti di rifiuti non conformi devono essere distintamente individuati e ben indicati con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
11. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
12. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
13. I rifiuti in conferimento all'impianto che, alle verifiche in ingresso, non risultassero ammissibili per il recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e del D.M. 127/2024, non potranno essere accettati nell'impianto.
14. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
15. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
16. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
17. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
18. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero dei rifiuti e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
19. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
20. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
21. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
22. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
23. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

24. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- inquinamento atmosferico;
- prevenzione incendi;
- scarico di acque reflue;
- inquinamento acustico;
- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

Rif. D.M. 05/05/1998	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all'attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	15.700	25.120	600	1.000
	170101	cemento			12.475	19.500
	170102	mattoni			625	1.000
	170103	mattonelle e ceramiche			560	900
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			625	1.000
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			21.875	35.000
TOTALE RECUPERO ANNUALE 7.1					36.475	58.400
punto 7.2	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	15.700	25.120	500	805
	010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			250	400
TOTALE RECUPERO ANNUALE 7.2					750	1.205
punto 7.4	101206	stampi di scarto	15.700	25.120	250	400
	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			3.750	6.000
TOTALE RECUPERO ANNUALE 7.4					4.000	6.400
punto 7.6	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	15.700	25.120	4.625	7.400
TOTALE RECUPERO ANNUALE 7.6					4.625	7.400
punto 7.31_bis, lett.c	170504	terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503	15.700	25.120	1.305	2.090
TOTALE RECUPERO ANNUALE 7.31 bis					1.305	2.090
TOTALE DM 127/2024			15.700	25.120	47.155	75.495

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

In materia di impatto acustico devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.